

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1449) (D'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 495, 497, 499 e <i>passim</i>
ARTIOLI	501, 505
BUCCINI	497, 499, 501
CIFARELLI, sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste	498
DAL FALCO, relatore alla Commissione	497, 498 500 e <i>passim</i>
DEL PACE	498, 499, 500
DE MARZI	500
FERRARI-AGGRADI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	497, 498, 500 e <i>passim</i>
MAJORANA	503, 504
MAZZOLI	502
ZANON	498

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

ZANON, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » (1449), d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana », d'iniziativa dei senatori Scardaccione, Curatolo, De Marzi, Mazzoli e Zugno.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta iniziammo l'esame degli articoli, di cui fu approvato il primo, con emendamenti. Dopo di che la di-

scussione fu interrotta in quanto, dei previsti pareri, ci erano stati trasmessi quelli della 2ª e della 10ª Commissione nonché della Giunta per gli affari delle Comunità europee, tutti favorevoli al provvedimento, mentre mancava quello della 12ª Commissione.

Se le notizie che mi sono pervenute sono esatte, la Commissione igiene e sanità terrà seduta oggi con inizio alle ore 11,30. Inoltre, i termini per la trasmissione del parere alla nostra Commissione sono scaduti ieri. Quindi, avendo rispettato i termini regolamentari e usato ogni riguardo nei confronti della Commissione sanità, il cui parere, peraltro, come del resto quello delle altre Commissioni interpellate, non è vincolante, possiamo, se i colleghi lo ritengono opportuno, proseguire nella discussione di un disegno di legge che, come è stato riconosciuto, presenta caratteri di urgenza sotto ogni profilo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Riprendiamo pertanto, a partire dall'articolo 2, la discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 2.

È fatto obbligo a chi importa latte in polvere di comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana e, a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, la destinazione, ad uso zootecnico o ad uso alimentare umano, del latte stesso.

Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto di vigilanza di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 3.

I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico con fogli

progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Tali registri devono essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Coloro che detengono soltanto i prodotti di cui al Regolamento CEE 990/72 del 15 maggio 1972 o latti chiusi in confezioni originali di peso non superiore ad 1 chilogrammo, sono esentati dall'obbligo del registro di carico e scarico di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 4.

È vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.

(È approvato).

Art. 5.

È vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.

(È approvato).

Art. 6.

Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1.

A detta sanzione si aggiunge quella di lire 500 per ogni litro di latte fresco o di latte liquido ottenuto, in tutto o in parte, con latte in polvere o altri latti comunque conservati o per ogni chilogrammo di prodotti caseari preparati con i latti stessi.

La medesima sanzione di lire 500 al chilogrammo si applica per la detenzione di prodotti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;

2) da lire 2.000.000 a lire 3.000.000, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico. In questo caso, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere destinati alla adulterazione del latte fresco o alla preparazione dei prodotti caseari;

3) di lire 500 mila a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;

4) da lire 3.000.000 a lire 5.000.000 a carico di chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. Per tali violazioni, colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è, altresì, punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte in polvere tal quale o contenuti nei mangimi composti, destinati alla preparazione dei prodotti per l'alimentazione umana, diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Buccini. Ne do lettura:

Sostituire, nel primo comma, le parole iniziali, fino a « o da altre leggi speciali » con le seguenti: « Ferme le sanzioni stabilite dal codice penale o da altre leggi speciali ».

B U C C I N I. Il motivo dell'emendamento da me proposto è da ricercarsi nel fatto che, stando alla normale interpretazione, la

dizione del disegno di legge: « Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi speciali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma » e così via porterebbe a dedurre che, qualora il fatto sia già previsto dal codice penale, non si debba far luogo alla sanzione amministrativa. Con la dizione da me proposta, invece, facendo salve le sanzioni del codice penale o di altre leggi speciali, si assicura comunque l'applicazione della sanzione amministrativa.

D A L F A L C O, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento del senatore Buccini.

F E R R A R I - A G G R A D I, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Buccini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative deve:

- 1) procedere al sequestro della merce;
- 2) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 3) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

4) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto, territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.

DEL PACE. Mi sembra che la norma stabilita dal terzo comma, ossia l'ammissione del trasgressore a pagare, entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio, sia in contraddizione con la prassi delle oblazioni, la quale prevede l'applicazione non del minimo della sanzione, bensì di un terzo del massimo.

CIFARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si tratta di sanzione penale, per cui può scattare l'istituto dell'oblazione, bensì di una sanzione amministrativa.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra però che, dopo l'approvazione dell'emendamento del senatore Bucchini in ordine al primo comma dell'articolo 6, sia opportuno accogliere anche la proposta del senatore Del Pace, così da stabilire un collegamento giuridico tra le due norme.

FERRARI-AGGRADI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Stabilito che non vi è connessione tra sanzione amministrativa e oblazione, si tratta di capire se s'intende aumentare o diminuire il *quantum* da corrispondere con effetto liberatorio.

ZANON. È esatta questa osservazione: infatti, applicando la norma del testo del disegno di legge, il trasgressore dovrebbe pagare il minimo, cioè un milione di lire; applicando invece il principio indicato dal senatore Del Pace, cioè un terzo del massi-

9^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974)

mo, il trasgressore dovrebbe pagare meno di 700.000 lire.

D E L P A C E . Sono stabilite male le misure minima e massima.

B U C C I N I . Il fatto è che, in questo provvedimento, sono state mutate le norme sulla depenalizzazione di cui alla legge del 1967, concernenti le violazioni al codice stradale e altre simili infrazioni, per cui non vi è preoccupazione di contraddire la prassi.

D'altra parte, come è stato fatto giustamente rilevare, in questo caso un terzo del massimo è inferiore al minimo per cui se si ricorre a questa misura, significa che si vuol agevolare ulteriormente il trasgressore.

D E L P A C E . Non desidero favorire nessuno, volevo soltanto far presente alla Commissione un principio che mi sembrava venga intaccato con questa norma. Comunque, non insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Del Pace rinuncia a presentare la proposta di emendamento, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 8.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 6, il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera *a)* del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

(È approvato).

Art. 9.

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 10.

La legge 29 novembre 1965, n. 1330, è abrogata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1965, n. 1330, ad esclusione dell'articolo 3 della legge medesima, sono abrogate ».

Praticamente quest'emendamento si collega alla discussione e agli orientamenti emersi ieri.

A sua volta il senatore Buccini ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330, incompatibili con la presente legge ».

B U C C I N I . Il mio, come si può rilevare, è un emendamento, diciamo così, più generico.

9^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974)

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra preferibile l'emendamento del senatore Buccini, magari premettendo alla parola « incompatibili » la locuzione « in quanto ».

FERRARI-AGGRADI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora quello del senatore Buccini, a proposito del quale faccio rilevare che non mi sembra opportuna l'aggiunta proposta dal relatore, perchè la locuzione « in quanto » potrebbe voler significare un riferimento a tutte le norme della citata legge n. 1330.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. D'accordo; ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Buccini, sostitutivo dell'intero articolo, così formulato: « Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1965, n. 1330, incompatibili con la presente legge ».

(È approvato).

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono applicabili dall'inizio del quarto mese successivo a quello della suddetta pubblicazione.

DEL PACE. Non mi sembra felice la dizione iniziale, cioè la norma per cui la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E se la *Gazzetta Ufficiale* esce alle ore 11, la legge ha effetto retroattivo? Propongo di ricorrere alla formula consueta, adoperata per leggi urgenti, ossia che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Del Pace, di questa acuta osservazione. Evidentemente i presentatori hanno un po' ecceduto nella fretta di far applicare norme della cui necessità, peraltro, siamo tutti persuasi.

FERRARI-AGGRADI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Del Pace.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Del Pace, sostitutivo delle parole: « il giorno stesso della » con le altre: « il giorno successivo alla ».

(È approvato).

DE MARZI. Proprio in relazione alla giustificata tendenza a far entrare quanto più rapidamente possibile in vigore le nuove norme, mi sembra eccessivo il periodo previsto per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3, concernenti cioè alcuni obblighi concreti. Per questa ragione proporrei di sostituire le parole: « del quarto mese » con le altre: « del terzo mese ». Se poi tale dizione — come mi viene fatto osservare — presentasse altri problemi, ad esempio per la difficoltà di calcolare la data concreta dell'inizio dell'applicazione della norma (se la legge entra in vigore il 15 febbraio, tale decorrenza sarà il 16 maggio o il 1° maggio?) si potrebbe far riferimento, più opportunamente, al numero dei giorni. Ad esempio, introducendo l'espressione « a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello » della pubblicazione.

PRESIDENTE. All'articolo 11 è stato quindi presentato un emendamento da parte del senatore De Marzi, tendente a sostituire alle parole: « ... dall'inizio del quarto mese... », nel secondo periodo dell'articolo, le altre: « ... a decorrere dal sessantesimo giorno... ».

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega De Marzi.

9^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974)

FERRARI - AGGRADI, *ministro per l'agricoltura e le foreste*. Anche il governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore De Marzi al secondo periodo dell'articolo 11.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ARTIOLI. Lo spirito al quale ci siamo richiamati tutti, mi sembra sia stato quello di ottenere, attraverso un disegno di legge, che tutto il latte alimentare e i suoi derivati fossero posti in commercio con la certezza che si tratti di derivati del latte. Con questa legge, purtroppo, non si risolve il problema, poichè non si raggiunge l'obiettivo, che pure qui manifestamente da parte di tutte le forze si era auspicato. Abbiamo sollevato problemi di natura internazionale che tuttavia restano aperti. Lo stesso Sottosegretario Cifarelli ha detto che ci si avvicina, con questo disegno di legge, a certe esigenze, ma non le si affronta come sarebbe stato necessario. Dobbiamo avere la coscienza di riconoscere che il provvedimento al nostro esame non ci tranquillizza.

Del resto, il fatto che questi problemi fossero stati messi a fuoco con la legge del 29 novembre 1965 e che oggi sentiamo il bisogno di tornare sullo stesso discorso, sta ad indicare che se non tutta, almeno una buona parte di questa tematica la vediamo proiettata in una realtà insorgente e alla quale non siamo in grado di far fronte.

Ecco, quindi, la necessità di procedimenti di denaturazione e di adeguati controlli per il latte in polvere destinato ad uso zootecnico; altrimenti rischiamo di rendere più legale l'azione condotta finora.

Non credo che le nostre argomentazioni fossero oziose. Avevamo proposto — e poi

ci abbiamo rinunciato, sotto l'incalzare del timore che ci fossero delle posizioni internazionali che lo vietassero — che i prodotti immessi in commercio dovessero indicare con precisione il contenuto.

Per queste ragioni il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

BUCCHINI. In relazione al problema sollevato dal collega Artioli, che d'altra parte è già affrontato nel suo aspetto negativo nella relazione al disegno di legge e su cui tutti gli intervenuti si sono soffermati, il nostro Gruppo presenta un ordine del giorno per invitare il Governo a proporre agli organi competenti della CEE una normativa che allo stato attuale non esiste.

Questo è il testo dell'ordine del giorno.

La 9^a Commissione del Senato,

in occasione della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 1449;

constatato che, allo stato, non esiste un metodo analitico che consenta di distinguere, con precisione, un latte fresco naturale dal latte in polvere ricostituito;

che, a livello di Comunità europea, non esistono norme che impongono l'uso di additivi per il latte in polvere ricostituito, per poterlo distinguere da quello fresco naturale, così come prescrive, ad esempio, in Italia, la legge 29 novembre 1965, n. 1330;

che il problema ha grande importanza in considerazione della quantità di importazione di latte in polvere ricostituito, e l'applicazione della legge in esame rischia di essere vanificata; tanto premesso,

invita il Governo a proporre agli organi competenti della CEE una normativa che imponga l'uso di additivi per la produzione di latte in polvere, che consenta la distinzione del latte ricostituito dal latte fresco naturale.

Naturalmente, nell'ordine del giorno non potevamo precisare gli additivi. Questa normativa, stante la quantità di importazione, è necessario che sia proposta a livello di CEE.

9ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974)

Mi sembra che questo ordine del giorno si colleghi chiaramente alla discussione qui svoltasi.

M A Z Z O L I . Signor Presidente, ancora una volta, questa mattina, i giornali danno notizia che ingenti quantitativi di latte in polvere vengono destinati all'alimentazione umana. Il provvedimento al nostro esame non ha soltanto la funzione di richiamare l'attenzione su ciò che non si può fare, ma anche di intervenire per colpire gli abusi più evidenti, che stanno diventando addirittura colossali. Sappiamo, purtroppo, che è difficile l'applicazione di sanzioni punitive perchè — come ha detto giustamente il collega Artioli — le furbizie nel campo delle sofisticazioni sono tante che, fatta una legge, si cerca di scappar via.

La Democrazia cristiana è favorevole alla applicazione di questo disegno di legge, e darà il proprio voto favorevole. È un provvedimento che interviene severamente a proibire l'uso del latte in polvere per destinazioni che non siano consentite. Richiama, però, la attenzione del Governo sul fatto che la maggior parte dei quantitativi di latte in polvere, che vengono utilizzati per l'alimentazione umana, sono destinati alla zootecnia e dovrebbero, quindi, avere una destinazione diversa che non sia quella alimentare.

Ricordo ancora che verso la metà di dicembre presentammo una interrogazione al Governo, che era soprattutto finalizzata ad indicare i modi o, comunque, a suggerire il sistema di intervenire, con provvedimenti amministrativi, all'origine degli inconvenienti lamentati.

Il sottosegretario Cifarelli ci ha informati, all'inizio di questa discussione, che vi sono elementi a cui ci potremmo richiamare per portare avanti questa discussione in sede comunitaria. Avevamo capito che vi era una strada per intervenire anche in Italia. Vale la pena che si sviluppi, su questo problema, una certa analisi da parte del Governo e, se fosse consentito, anche con la nostra collaborazione.

Concludendo, il Gruppo democristiano vota a favore del disegno di legge, perchè —

ripeto — è un provvedimento necessario e urgente, che richiama l'attenzione sul gravissimo problema e dà modo di stroncare un illecito gravissimo.

Il Gruppo democristiano è favorevole anche all'ordine del giorno Buccini.

P R E S I D E N T E . Il parere del relatore, senatore Dal Falco, sull'ordine del giorno Buccini.

D A L F A L C O , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole, perchè riflette l'intera discussione che abbiamo fatto.

P R E S I D E N T E . Il parere del Governo?

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro per l'agricoltura e le foreste*. Desidero anzitutto esprimere — lo faccio con convincimento e cordialità — un vivissimo ringraziamento alla Commissione per la sensibilità e l'impegno che dimostra, sempre, verso i problemi della agricoltura e per la sollecitudine con la quale, nel caso specifico, ha proceduto alla soluzione del problema posto dal disegno di legge in esame.

Desidero — e lo farò anche in sede pubblica — dare atto alla Commissione agricoltura del Senato non soltanto dell'apporto veramente qualificato ed elevatissimo di competenza e di capacità, ma anche dell'aiuto che in sede politica sta dando per la soluzione dei problemi dell'agricoltura. Questo è il primo pensiero e convincimento, che desidero ribadire oggi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il nostro pensiero è questo. Il provvedimento che sta per essere varato è importante, perchè colpisce una delle attività più indegne, non soltanto sotto l'aspetto della frode e della speculazione economica, ma anche sotto l'aspetto della legge morale, in quanto, di fronte a situazioni di grosso disagio dei nostri allevatori, stanno dei loschi figure che, in Italia e alla frontiera, ne combinano di tutti i colori per carpire vantaggi, ingannando lo spirito delle varie provvidenze adottate anche in sede comunitaria.

Ed è importante, il provvedimento, perchè, purtroppo, di fronte a certi episodi, il Ministero dell'agricoltura era finora un estraneo, non esistendo disposizioni legislative che gli consentissero di agire.

Mi rendo conto che, da un punto di vista obiettivo, dall'esame del tutto esteriore del problema e sul piano economico potrebbero sorgere perplessità. Ma, siccome sono sicuro che con queste norme andremo a « pizzicare » società di grande importanza, anche della sfera pubblica, del settore dolciario e della produzione di gelati, credo che il giorno in cui saremo in grado di mettere in evidenza che anche alcune società che vanno per la maggiore non hanno esitato a ricorrere a questi mezzi indegni, le nostre sanzioni avranno un peso di gran lunga maggiore dei due, tre, cinque milioni che andremo ad applicare come sanzione amministrativa: e ciò in virtù proprio del disegno di legge in esame.

Per quanto concerne il problema degli additivi, accetto senza riserve l'ordine del giorno; anzi, devo dire che sono molto grato a chi l'ha proposto, facendosi carico del problema, perchè la soluzione di questo problema è di quelle che noi dobbiamo perseguire fino alla completa acquisizione. Vi è, però, un punto — e siccome io ho sempre parlato senza veli non ho difficoltà a farlo presente — che può suscitare perplessità: la necessità di evitare l'inserimento, nel nostro Paese, di discipline diverse da quelle degli altri Paesi della Comunità. La polvere di latte destinata alla alimentazione del bestiame deve essere senz'altro utilizzata esclusivamente quale componente dei vari mangimi. Ma usando additivi per riconoscerla, rischiamo, in Italia, di avere questi mangimi con determinati colori, con una presentazione, cioè, che li potrebbe porre in una condizione d'inferiorità rispetto ai mangimi che importiamo da fuori. Rischiamo, quindi, di frenare un'attività che in Italia svolge un certo ruolo, una certa funzione, e di favorire la produzione straniera.

È questo il motivo per cui, a nostro giudizio, questo che sta per essere varato è da adottare come provvedimento di carattere generale, dalla Comunità, per tutti i Paesi. Desidero subito aggiungere che la Comunità, a questo riguardo, finalmente sta mostrando

una sensibilità maggiore che nel passato. Pertanto non escludo l'accoglimento di questa istanza — e sono grato a chi l'ha formulata — ed assicuro che faremo in modo che il provvedimento sugli additivi sia adottato quanto prima in sede di Comunità europea.

Se ciò non dovesse avvenire, e se in Italia dovessero continuare certi abusi, specialmente da parte di alcuni consumi piuttosto massicci, piuttosto pesanti, dichiaro fin da adesso che noi sottoporremo al Parlamento la proposta di adottare additivi, anche unilateralmente. Questo desiderio sia detto in modo molto chiaro, perchè noi, in linea di principio, non vogliamo creare difficoltà ai settori produttivi italiani, però tali settori ci debbono dare una mano perchè questo nostro comportamento provochi il rispetto e la considerazione che merita. Io, infatti, sono sicuro che quando certi abusi si verificano, lo si deve non solo al fatto che esistono e operano determinati loschi individui, ma anche perchè vi sono delle tolleranze da parte di grandi operatori e di grandi aziende.

È, quindi, in questo spirito che io confido che il provvedimento risulti molto più efficace di quanto possa sembrare a una valutazione sommaria, esterna; assicuro che opereremo secondo le linee indicate nell'ordine del giorno e che ci avvarremo della loro collaborazione, nonchè delle dichiarazioni molto esplicite del senatore Artioli, le quali hanno trovato qui larghi consensi, per adottare una soluzione in via unilaterale qualora i fenomeni di frode dovessero continuare.

P R E S I D E N T E . La ringrazio signor Ministro.

Sempre in tema di ordini del giorno, il senatore Pistolese preannunziò, nel corso della precedente seduta, la presentazione di un proprio ordine del giorno. Poichè è presente il senatore Majorana, lo prego di volerne dare lettura e di illustrarlo.

M A J O R A N A . L'ordine del giorno è il seguente:

La 9^a Commissione del Senato, visto il testo del disegno di legge in esame, tenuto conto della disciplina stabilita per il commercio di latte in polvere;

considerata l'esigenza di una particolare severità di controllo sulle Centrali del latte, che rappresentano la maggiore catena di distribuzione del prodotto,

invita il Governo ad impartire idonee disposizioni affinché il controllo previsto dalle vigenti leggi sulle Aziende municipalizzate e sugli altri organismi addetti, sia di particolare severità, integrando, ove necessario, le norme stesse con ulteriori forme di accertamento, di analisi e di ispezione, in modo da assicurare che in nessun caso venga distribuito, dalle Centrali, latte in difformità alle disposizioni di cui al disegno di legge n. 1449.

Come si può rilevare, è un ordine del giorno che si illustra da sè. Siamo stati indotti a presentarlo in quanto abbiamo potuto rilevare, anche a seguito di molte lamentele che ci sono pervenute, che il latte distribuito dalle Centrali non sempre presenta le garanzie che sono prescritte dalla legge: in certi giorni è buono; in altri risulta annacquato; in altri ancora emana addirittura cattivi odori.

Questo dimostra che le Centrali non sempre si attengono alle prescrizioni igieniche. Ora, noi emaniamo precise disposizioni in materia, ma se tali disposizioni non sono seguite da adeguati controlli, il nostro lavoro finisce per essere tempo perso. Ecco il motivo che sta alla base del nostro ordine del giorno, che sottoponiamo al giudizio della Commissione.

DAL FALCO, *relatore alla Commissione*. Esiste indubbiamente l'esigenza di un idoneo controllo per garantire l'attuazione delle disposizioni relative alla composizione del latte che viene distribuito alla popolazione, perchè tutti quanti leggiamo sui giornali gli inconvenienti che spesso vengono lamentati in tale settore.

Nutro, tuttavia, perplessità sul destinatario dell'invito. Mi chiedo, infatti, chi esercita una simile vigilanza? Sono gli uffici d'igiene e profilassi provinciali e comunali, se non erro, organi, cioè, che non dipendono dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

FERRARI-AGGRADI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non possia-

mo, indubbiamente, non riconoscere opportuno, nella sostanza, il contenuto dell'ordine del giorno e comprenderne tutto il valore. Al primo punto di esso si chiede un qualcosa che già esiste, a differenza di quanto avveniva con l'ordine del giorno del senatore Buccini; il secondo punto, però, rappresenta implicitamente un atto di sfiducia verso chi ha la responsabilità in materia: non tanto verso il Ministero e verso il Governo in generale, quanto verso altri organi. Ora l'accoglimento dell'ordine del giorno in questa sede suonerebbe come un'adesione nei confronti di una critica che io, in una forma così solenne, non mi sento di convalidare.

Ogni qual volta ho l'occasione di incontrarmi con rappresentanti di organi regionali, ovviamente, esprimo il desiderio che vengano seguiti criteri rigorosi; ma che il Parlamento possa esprimere delle critiche nei confronti degli stessi organi, dei quali non sarei in grado di documentare e riconoscere abusi e negligenze, è qualcosa che ci mette in un notevole imbarazzo.

Pregherei pertanto l'onorevole presentatore di voler prendere atto che il nostro impegno è quello di agire col massimo rigore, pregandolo però di non volerci accomunare in una critica che egli, come autorevole esponente dell'opposizione, ha il diritto di muovere, ma che noi, come responsabili di Governo, non ci sentiamo di condividere.

PRESIDENTE. Credo che il senatore Majorana non possa non venire incontro alle motivazioni espresse dall'onorevole Ministro. Intende mantenere l'ordine del giorno?

MAJORANA. Ci rendiamo conto di quanto ci ha fatto osservare l'onorevole Ministro e comprendiamo l'essenza della questione. Noi desideriamo cogliere l'occasione per esternare una posizione di sfiducia verso gli organi addetti alla sorveglianza, essendo questa male esercitata.

Ad ogni modo conveniamo sul fatto che questo tema non può essere accettato come documento impegnativo e, soddisfatti della dichiarazione del signor Ministro sulle sue raccomandazioni agli organi regionali, perchè

9^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974)

esercitino quella sorveglianza per la quale sono stati istituiti, ritiriamo l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Buccini, sottoscritto anche dai senatori De Marzi e Artioli, accolto dal Ministro.

(È approvato).

A R T I O L I . Il nostro Gruppo conferma la sua astensione dal voto sul disegno di legge, per i motivi già esposti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO